

MODALITA' ESPLETAMENTO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Per l'anno scolastico **2023-2024**, l'**Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione** risponde a quanto previsto dal decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 741 e 742 del 3 ottobre 2017.

L'esame si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2024.

Sono previste tre prove scritte: una di Italiano, una sulle competenze logico-matematiche, una prova di lingue articolata in due sezioni (una riferita all'inglese e una relativa alla seconda lingua straniera studiata).

Segue un colloquio per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio accerta anche la padronanza delle competenze di educazione civica (legge 92 del 20 agosto 2019).

La votazione finale (Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

Supera l'Esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La nota 4155 del 7 febbraio 2023 definisce la modalità di espletamento dell'**esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione**.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Secondo quanto disposto dall'art.6 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017 l'ammissione all' esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 comma 6 e 9 bis del DPR n.249/1998;
3. Aver partecipato, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato.

La non ammissione, in ogni caso, deve essere decisa dal Consiglio di classe con deliberazione assunta all'unanimità o a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- assenze superiori ad 1/4 dell'orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 comma 1, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal

Collegio docenti)

- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
- mancati progressi rispetto al livello di partenza
- carenze nelle abilità fondamentali
- mancanza di impegno
- inadeguato livello di maturazione
- comportamento scorretto

VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, **senza utilizzare frazioni decimali**. Il voto di ammissione all'Esame di Stato deve risultare dalla media tra la media delle valutazioni dell'ultimo anno e delle valutazioni del biennio precedente, in modo da valorizzare l'impegno profuso e le competenze acquisite dagli alunni nel corso dell'intero ciclo di studi triennale.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

PROVE D'ESAME

Come definito dall'art.8 del D.L. 62/2017 e l'art.6 del D.M. n 741/2017 l'esame è costituito da 3 prove scritte e un colloquio orale:

- prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- prova scritta** relativa alle **competenze logico-matematiche**
- prova scritta**, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle **lingue straniere** studiate
- colloquio orale**

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti

non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo

Il colloquio, condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche **il livello di padronanza delle competenze** connesse all'insegnamento trasversale di **educazione civica**.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una **prova pratica di strumento**.

Per gli **alunni in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

In riferimento ai candidati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una **sessione suppletiva d'esame** che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

La commissione delibera la **valutazione finale** espressa con votazione **in decimi**, derivante dalla media, arrotondata per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo con una **valutazione finale di almeno sei decimi**.

Ai fini della proposta del voto finale la sottocommissione procede come segue:

1. calcolo della media delle singole prove scritte e del colloquio, media **senza arrotondamenti** all'unità superiore o inferiore;
2. calcolo della media tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio, con eventuale arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Esempio: alunno con 7 nella prova di italiano, 6 nella prova di matematica, 7 nella prova di lingue, 6 nel colloquio; voto di ammissione 7; media voti prove scritte e colloquio: $(7+6+7+6):4= 26:4= 6,5$, VOTO FINALE=media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio: $(7+6,5):2= 13,5:2= 6,75$ voto finale= 7/10

Griglia per la valutazione finale

ALUNNO	VOTO DI AMMISSIONE (senza frazioni decimali) A	Media VOTI PROVE SCRITTE E COLLOQUIO ORALE (Senza arrotondamenti) B	VOTO Media di A e B	VOTO FINALE Si arrotonda per eccesso o per difetto.
esempio	7	6,5	$(7+6,5) : 2 = 6,75$	7

La valutazione finale espressa con **la votazione di dieci decimali può essere accompagnata dalla lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova di esame.

Criteria per l'attribuzione della LODE

- media complessiva dei voti degli ultimi due anni non inferiore ai 9/10
- valutazione del comportamento OTTIMO
- media delle prove d'esame non inferiore ai 9/10

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, ad eccezione degli alunni privatisti, il consiglio di classe redige la **certificazione delle competenze** ai sensi del D.M. n° 14 del 30-01-2024.

VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI E DSA

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento certificati, le prove d'esame sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato. Il voto di ammissione è calcolato come media tra i voti dei primi due anni i voti del terzo anno. In base al D.l. 62/2017 art 11 commi 12 e 13, per l'alunno la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Palermo, 10/03/2024

Funzione Strumentale Area 2

Maria Antonietta Sanfratello



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Francesco Paolo Camillo)